



Edizione di martedì 27 Maggio 2025

CASI OPERATIVI

Perimetro applicativo del ravvedimento speciale

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La deducibilità ordinaria dei contributi per previdenza complementare

di Laura Mazzola

IMPOSTE INDIRETTE

Le ricadute fiscali dell'edificabilità del terreno

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

IMPOSTE SUL REDDITO

Imprese familiari: il futuro è la governance che integra capitale e lavoro

di Angelo Ginex

ACCERTAMENTO

Momento di effettuazione delle operazioni Iva: rileva sempre la data di pagamento del corrispettivo?

di Marco Bargagli

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 27 maggio 2025

di Euroconference Centro Studi Tributari

OSSERVATORIO IMPRESE E PROFESSIONI

Start-up innovative: la detrazione “de minimis” tra aperture e nuove restrizioni
di Settore Fisco e Diritto d’Impresa di Assolombarda

CASI OPERATIVI

Perimetro applicativo del ravvedimento specialedi **Euroconference Centro Studi Tributari** **EuroconferenceinPratica** | Scopri la **soluzione editoriale integrata** con l'**AI indispensabile** per **Professionisti e Aziende >>** 

Un contribuente imprenditore individuale che svolge attività di commercio al minuto ha aderito al ravvedimento speciale ai sensi dell'articolo 2-*quater*, D.L. 113/2024, per tutti i periodi d'imposta 2018-2022.

L'Agenzia delle entrate ha inviato una comunicazione con adempimento spontaneo in cui evidenzia che i corrispettivi risultanti dall'analisi dei dati telematici sono superiori a quelli indicati nella dichiarazione Iva 2023, periodo d'imposta 2022, per 11.369 euro, i quali sono inferiori al 30% previsto nel ravvedimento speciale.

Il riscontro di una omissione di corrispettivi constatati direttamente dalla banca dati può rientrare nell'articolo 54, comma 2, D.P.R. 633/1972, previsto dal ravvedimento speciale; inoltre, l'omissione di tale ricavo è assistito dall'articolo 39, D.P.R. 600/1972 e quindi coperto dal ravvedimento speciale?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)

**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

La deducibilità ordinaria dei contributi per previdenza complementare

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

Scopri di più

I **contributi e premi** versati alle **forme pensionistiche complementari**, di cui al D.Lgs. 252/2005, sono **deducibili dal reddito complessivo**.

In particolare, l'[articolo 8, comma 4, D.Lgs. 252/2005](#), prevede che i **contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro** o committente, **sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi**, alle forme di previdenza complementare sono **deducibili dal reddito complessivo** per un **importo non superiore a 5.164,57 euro**.

Tale importo limite deve essere calcolato tenendo conto, oltre che dei contributi versati direttamente dal contribuente, delle **quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza** e dei **contributi relativi ai familiari fiscalmente a carico**.

Risultano, pertanto, **deducibili dal reddito complessivo**:

- i **contributi versati alle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva**;
- i **contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali**;
- i **contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (Pepp)**, di cui al Regolamento UE/2019/1238;
- i **contributi versati a forme pensionistiche istituite presso gli Stati membri dell'Unione Europea**;
- i **contributi versati a forme pensionistiche istituite presso gli Stati aderenti allo Spazio economico europeo** con i quali l'Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

I **contributi a deducibilità ordinaria** devono essere indicati all'interno del **rigo E27**, nell'ipotesi di presentazione del **modello 730/2025**, ovvero del **rigo RP27**, nell'ipotesi di presentazione del modello **Redditi PF 2025**.

In particolare:

- in **colonna 1**, deve essere indicato l'**importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile**, come risultante da **Certificazione unica al punto 412**. Qualora siano stati versati contributi per familiari a carico occorre indicare in questa colonna l'ammontare del punto 412 della **Certificazione Unica 2025** diminuito dell'importo indicato al **punto 422 della Certificazione Unica 2025**, quale contributo dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico;
- in **colonna 2**, deve essere indicato l'**importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione**, quali le somme versate sia ai fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto d'imposta, nonché i contributi versati tramite il sostituto d'imposta, come risultanti da **Certificazione unica al punto 413**. Qualora siano stati versati contributi per familiari a carico occorre indicare in questa colonna la **differenza tra quanto riportato nel punto 413 e quanto riportato nel punto 423** della Certificazione Unica 2025, quale **contributo non dedotto dal reddito** e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico.

I **documenti da verificare e conservare** al fine della deducibilità sono:

- la **Certificazione Unica 2025**;
- la **ricevuta di versamento di contributi**;
- la **dichiarazione del fondo di previdenza o dell'assicurazione attestante il pagamento dei contributi**.

IMPOSTE INDIRETTE

Le ricadute fiscali dell'edificabilità del terreno

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî



"Where your home
comes to life"

La **definizione di terreno edificabile** rappresenta un tema centrale nel diritto tributario italiano, con rilevanti conseguenze in ambito **fiscale, urbanistico e civilistico**. La qualificazione di un terreno come **edificabile o agricolo** incide infatti su numerosi aspetti impositivi (**Iva, Irpef, imposte indirette**) e coinvolge sia i **privati che le imprese**. Il Legislatore, la giurisprudenza e la dottrina hanno fornito nel tempo interpretazioni e chiarimenti che meritano di essere analizzati per comprendere appieno la portata della **nozione di edificabilità** e le sue **ricadute fiscali**. La disciplina principale si trova nell'[articolo 36, comma 2, D.L. 223/2006](#), secondo cui un'area deve essere considerata **utilizzabile a scopo edificatorio** sulla base del **piano regolatore adottato dal Comune, anche se non ancora approvato** dalla Regione. Questa impostazione attribuisce rilievo a una **nozione di edificabilità "potenziale"**: l'**inclusione di un'area come edificabile** in un piano regolatore comunale, pur non consentendo ancora la costruzione effettiva, è sufficiente a **qualificarla come tale ai fini fiscali**.

L'**edificabilità potenziale** implica che il proprietario **non possa ancora realizzare edifici sul terreno**, dovendo attendere l'**approvazione definitiva del piano regolatore** da parte della Regione e l'adozione dei successivi piani attuativi (come i piani di lottizzazione o particolareggiati). Tuttavia, già in questa fase preliminare, il **terreno assume la qualifica di edificabile per il Fisco**, con tutte le conseguenze che ne derivano. In **materia di Iva**, l'[articolo 2, D.P.R. 633/1972](#), stabilisce che **sono escluse dal tributo solo le cessioni di terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria**. Al contrario, la **cessione di un terreno qualificato come edificabile è sempre rilevante ai fini Iva**, indipendentemente dalla **possibilità concreta di edificare nell'immediato**.

Per quanto riguarda l'**Irpef**, l'[articolo 67, Tuir](#), prevede che la **cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria costituisce sempre una plusvalenza tassabile come reddito diverso, senza limiti di tempo** tra acquisto e vendita e **a prescindere dal titolo di acquisto**. Per i **terreni agricoli**, invece, la **plusvalenza è imponibile solo se la cessione avviene entro cinque anni dall'acquisto**, ed è comunque **esclusa se il terreno è stato acquisito per successione o donazione**.

Lo Studio del Notariato n. 16-2018/T ha chiarito che, ai fini fiscali, **un terreno è considerato**

edificabile anche **quando lo strumento urbanistico non è ancora efficace per mancanza dell'approvazione regionale**. Inoltre, può essere qualificato come edificabile anche in assenza degli strumenti attuativi (piani di lottizzazione, ecc.), **pur non essendo ancora possibile procedere materialmente alla costruzione**. La Suprema Corte, a Sezioni Unite ([sentenza n. 25506/2018](#)), ha confermato che la qualificazione di un terreno come edificabile deve avvenire sulla **base delle indicazioni urbanistiche**.

Tuttavia, alcune sentenze hanno adottato una nozione più ampia di “*edificabilità di fatto*”, considerando anche elementi come **la vicinanza a centri abitati, lo sviluppo edilizio delle aree limitrofe e la presenza di servizi pubblici essenziali**. Il Notariato, tuttavia, non condivide questa impostazione, ritenendo che **la nozione di edificabilità debba basarsi su elementi giuridici** (almeno l'approvazione comunale) e non meramente fattuali.

Alcune sentenze della Cassazione ([n. 23845/2016](#), [n. 7513/2016](#), [n. 20950/2015](#)) hanno affermato che **solo i terreni in cui non è possibile costruire alcunché possono essere considerati non edificabili**, mentre tutti gli altri dovrebbero essere qualificati come edificabili. Anche questa posizione, secondo la dottrina notarile, è eccessivamente assoluta e **non tiene conto delle specificità urbanistiche**.

Nell'ambito dell'[articolo 67, Tuir](#), si distingue tra **area edificabile e area lottizzata**. L'area lottizzata è quella per la quale il Comune **ha approvato il piano di lottizzazione e sia stata stipulata la relativa convenzione tra privato e amministrazione**. Si tratta di una **forma di edificabilità “avanzata”**, che comporta un **trattamento fiscale differenziato** e più favorevole rispetto alla **semplice area edificabile**. Infatti:

- la plusvalenza derivante dalla **cessione di un terreno lottizzato** ([articolo 67, comma 1, lettera a\), Tuir](#)) è determinata come differenza tra **il corrispettivo e il costo di acquisto**, maggiorato di ogni altro costo inerente. In alcuni casi, il costo di acquisto può essere rivalutato in base **al valore normale del terreno nel quinto anno anteriore all'inizio della lottizzazione**.
- la **cessione di un'area edificabile non lottizzata** ([articolo 67, comma 1, lettera b\), Tuir](#)) segue, invece, il **regime ordinario di tassazione** (eventualmente separata), con la **plusvalenza calcolata come differenza tra prezzo di vendita e costo di acquisto** (o valore dichiarato in caso di successione/donazione).

IMPOSTE SUL REDDITO

Imprese familiari: il futuro è la governance che integra capitale e lavoro

di Angelo Ginex

BonelliErede
Euroconference

OneDay Master di 3 mezze giornate

Contratto di compravendita di azioni (SPA) e patti parasociali (SHA)

Scopri di più

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri 26.5.2025, la L. 76/2025 che si propone di dare attuazione all'[articolo 46, Costituzione](#). Esso, infatti, introduce un quadro normativo organico in materia di **partecipazione dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai risultati economici e alla proprietà delle imprese**, rafforzando **l'alleanza capitale-lavoro** e aprendo alla **democrazia economica**.

Nello specifico, la vera novità è rappresentata dalla strutturazione di un **modello organico e multilivello** di **partecipazione dei lavoratori alla vita dell'impresa**. Il Legislatore ha inteso superare la tradizionale contrapposizione tra capitale e lavoro, riconoscendo ai lavoratori un **ruolo attivo e responsabile in quattro ambiti fondamentali: gestionale, economico-finanziario, organizzativo e consultivo**. Queste quattro dimensioni delineano **un'architettura complessa, ma coerente**, che mira a promuovere **inclusione, efficienza e competitività** nel tessuto produttivo nazionale.

La **partecipazione gestionale** rappresenta la possibilità per i lavoratori di **intervenire direttamente nella definizione delle scelte strategiche aziendali**, mediante la loro presenza negli organi di **governance societaria**. Laddove previsto dallo statuto e disciplinato dai contratti collettivi, i lavoratori potranno nominare i propri **rappresentanti** nel **Consiglio di sorveglianza** (nelle imprese con sistema dualistico) o nel **Consiglio di amministrazione** (nelle imprese con sistema tradizionale). Si tratta di una **forma avanzata di co-decisione**, che riconosce la legittimità del contributo del lavoro anche sul piano delle responsabilità gestionali, nel rispetto di rigorosi **criteri di professionalità, onorabilità e indipendenza**.

La **partecipazione economica e finanziaria** è finalizzata a coinvolgere i lavoratori nei **risultati economici** dell'impresa, **redistribuendo parte del valore prodotto in una logica premiale**. Tale partecipazione può assumere la forma della **distribuzione diretta di utili**, regolata tramite contrattazione collettiva, o della partecipazione al capitale sociale attraverso **piani di azionariato diffuso**.

Il Legislatore introduce anche **incentivi fiscali mirati**, che favoriscono l'adozione di tali

strumenti, rendendo più vantaggioso per le imprese **riconoscere ai dipendenti una quota dei profitti**, sia in forma monetaria sia in strumenti partecipativi. Per l'anno 2025, se almeno il **10% degli utili viene distribuito ai lavoratori** in base a contratti collettivi aziendali o territoriali, l'importo soggetto a **imposta sostitutiva** agevolata viene elevato **da 3.000 a 5.000 euro**.

Inoltre, i **piani di azionariato riservati ai dipendenti** potranno prevedere l'**assegnazione di azioni** in sostituzione di premi di risultato, con **esenzione Irpef del 50% su dividendi fino a 1.500 euro**.

La **partecipazione organizzativa** è orientata al coinvolgimento dei lavoratori nei **processi decisionali** relativi alla **struttura** e al **funzionamento operativo** dell'impresa. Le aziende potranno costituire **apposite commissioni paritetiche**, composte da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa, con il compito di elaborare **proposte di miglioramento** su aspetti quali i processi produttivi, l'organizzazione del lavoro, l'innovazione dei servizi.

Inoltre, viene valorizzato il ruolo di **figure aziendali specialistiche** dedicate a temi come la **formazione, il welfare, la genitorialità, l'inclusione e la qualità del lavoro**, in un'ottica integrata di **benessere organizzativo e sviluppo delle risorse umane**. Anche le **PMI con meno di 35 dipendenti** potranno aderire tramite supporto degli enti bilaterali.

La **partecipazione consultiva**, infine, riguarda il diritto dei lavoratori a essere **consultati preventivamente** rispetto a importanti decisioni aziendali. Il DDL citato istituisce una procedura articolata di confronto tramite commissioni paritetiche, prevedendo **tempi certi, obblighi informativi, verbalizzazione dei pareri e risposta motivata** del datore di lavoro. Si tratta di un modello che, pur non essendo vincolante sul piano deliberativo, istituzionalizza il **dialogo sociale** e rafforza la **trasparenza** nei rapporti interni.

Ai rappresentanti dei lavoratori coinvolti negli **organi societari** e nelle **commissioni** è garantita una **formazione minima di 10 ore annue**, finanziabile con il **Fondo Nuove Competenze**, fondi interprofessionali o enti bilaterali.

Infine, le nuove disposizioni vengono estese alle **società cooperative**, in quanto compatibili.

Questo impianto multidimensionale riflette una **visione evolutiva** del ruolo dei lavoratori nell'impresa, non più meri destinatari di scelte altrui, ma soggetti attivi e corresponsabili della crescita aziendale. La partecipazione, nei suoi diversi livelli, diventa così uno **strumento strategico** per migliorare la qualità delle relazioni industriali, accrescere la produttività e promuovere un'economia più **equa e sostenibile**.

Così facendo, l'Italia si è allineata alle **esperienze partecipative più avanzate in Europa**, che hanno come fulcro una **governance d'impresa** che integra capitale e lavoro, promuovendo competitività, **inclusione e stabilità**.



L'effettiva implementazione dipenderà chiaramente dalla volontà delle imprese e dalla qualità della contrattazione collettiva. Il **ruolo proattivo** dei professionisti nella **consulenza contrattuale, societaria e fiscale** sarà decisivo per accompagnare **questa trasformazione**.

ACCERTAMENTO

Momento di effettuazione delle operazioni Iva: rileva sempre la data di pagamento del corrispettivo?

di Marco Bargagli

Seminario di specializzazione

Riforma delle sanzioni e strumenti per evitare il contenzioso e trattare con gli uffici

Scopri di più

Si ricorda che, per espressa disposizione normativa ([articolo 21, D.P.R. 633/1972](#)), la **fattura deve obbligatoriamente** contenere alcuni le seguenti indicazioni:

- **data di emissione;**
- **numero progressivo** che la identifichi in **modo univoco**;
- **ditta, denominazione o ragione sociale**, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della **stabile organizzazione** per i soggetti non residenti;
- **numero di partita Iva del soggetto cedente o prestatore**;
- **ditta, denominazione o ragione sociale**, nome e cognome, residenza o domicilio del **soggetto cessionario o committente**, del rappresentante fiscale, nonché **ubicazione della stabile organizzazione** per i soggetti non residenti;
- **numero di partita Iva del soggetto cessionario o committente** ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un **altro Stato membro dell'Unione Europea**, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il **cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato** non agisce nell'esercizio d'impresa, **arte o professione, codice fiscale**;
- **natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione**;
- **data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi**, ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
- **corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile**, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- **corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono**;
- **aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro**;
- **data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi**, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi;
- **annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario**

o committente ovvero da un terzo.

Ai fini Iva, l'[articolo 6, comma 1, D.P.R. 633/1972](#) – rubricato “*effettuazione delle operazioni*” – detta un **principio di carattere generale** prevedendo che le **cessioni di beni** si considerano effettuate **nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili**.

Tuttavia, le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, si considerano effettuate **nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione**.

Di contro, l'[articolo 6, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), disciplina il trattamento fiscale **delle prestazioni di servizio**: le stesse, in linea di principio, **si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo**.

Le prestazioni indicate nell'[articolo 3, comma 3, primo periodo, D.P.R. 633/1972](#), si considerano effettuate **al momento in cui sono rese**, ovvero, se di **carattere periodico o continuativo**, nel **mese successivo a quello in cui sono rese**.

Tuttavia, se **anteriamente al verificarsi delle situazioni sopra indicate** o indipendentemente da esse **sia stata emessa fattura**, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, **l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento**.

Ai fini delle imposte dirette, l'ordinamento giuridico nazionale (Tuir), contiene le norme generali relative al trattamento fiscale dei componenti del reddito di impresa.

In merito, per espressa disposizione normativa, i **ricavi**, le **spese** e gli altri **componenti positivi e negativi**, per i quali non è previsto un particolare e specifico **trattamento derogatorio**, **concorrono a formare il reddito** nell'esercizio di competenza; tuttavia, i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza **non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo** l'ammontare, concorrono a formarli nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

L'[articolo 109, comma 5, Tuir](#), disciplina inoltre il c.d. “*principio di inerenza*” prevedendo che le spese e gli altri componenti negativi di reddito diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, **sono deducibili** dal reddito d'impresa **se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi**.

In tale circostanza, **ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza**:

1. **i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e**

della **stipulazione dell'atto per gli immobili** e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;

2. **i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate**, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, **alla data di maturazione dei corrispettivi**.

Con riferimento al momento di effettuazione delle operazioni ai fini Iva, interessanti principi di diritto sono stati recentemente diramati dalla suprema Corte di Cassazione, con la [sentenza n. 10693/2025](#).

In particolare, con specifico riferimento **alla normativa italiana**, la giurisprudenza unionale ha stabilito che l'[articolo 6, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), ove attribuisce rilevanza a fini impositivi, quanto alle prestazioni di servizi, **al dato del pagamento del relativo corrispettivo, non contrasta con l'articolo 10 della VI Direttiva** *"in quanto questa disposizione, pur identificando il fatto generatore dell'imposta con l'esecuzione della prestazione, consente tuttavia agli Stati membri di stabilire che l'imposta diventi esigibile, per tutte le prestazioni, solo con l'incasso del corrispettivo"* (cfr. [Corte Giustizia UE, 26 ottobre 1995, causa C-144/94](#)).

La norma nazionale deve, **quindi, essere necessariamente intesa**, nel senso che *"la ficta identificazione con il pagamento del corrispettivo («le prestazioni di servizio si considerano effettuate...») investe il compimento della prestazione con esclusivo riferimento alla sua rilevanza ai fini della mera esigibilità dell'imposta: ove ne risultassero coinvolte anche l'imponibilità e, quindi, l'insorgenza dell'obbligazione tributaria, la disposizione sarebbe incompatibile con il diritto unionale. Significativo riscontro si ha anche nell'art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 633/72 (nel testo applicabile all'epoca dei fatti), che, ai fini della territorialità delle prestazioni di servizi, e quindi dell'imponibilità di esse in Italia, si riferisce pur sempre alla loro esecuzione («...quando sono rese a...»).* L'esecuzione della prestazione comporta dunque ***l'insorgenza dell'obbligazione tributaria; e l'insorgenza dell'obbligazione si traduce nell'insorgenza degli obblighi propri della disciplina del tributo***".

In sintesi:

- **l'esecuzione della prestazione comporta l'insorgenza dell'obbligazione tributaria;**
- **l'insorgenza dell'obbligazione si traduce nell'insorgenza degli obblighi propri della disciplina del tributo.**

In particolare, ai fini dell'Iva, **tra questi obblighi, vi è quello di fatturazione;** in relazione a quest'obbligo ***il pagamento del corrispettivo è soltanto l'estremo limite temporale per l'adempimento***" ([Cassazione, SS.UU., n. 8059/2016](#)).

In definitiva, **l'obbligo tributario sorge con l'esecuzione della prestazione** anche se, ai fini dell'adempimento, è fissato, in favore dell'obbligato, un **termine fino al pagamento del corrispettivo**.

A parere dei Supremi Giudici, è proprio **la fatturazione che propizia il funzionamento del meccanismo dell'Iva**, in quanto **consente al soggetto passivo del tributo di addebitarne il peso economico all'acquirente/committente**.

Conformemente:

- **[l'articolo 18, comma 1, D.P.R. 633/1972](#)**, prevede che *“il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente”*;
- **[l'articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972](#)**, prescrive che la fattura **deve contenere l'indicazione dell'imposta separatamente rispetto a quella del corrispettivo della cessione o della prestazione** (cfr. **[Corte Costituzionale, sentenza n. 95/2019, punto 5](#)**).

Anche la base imponibile **è determinata dal corrispettivo dovuto al prestatore secondo le condizioni contrattuali** (**[articolo 13, D.P.R. 633/1972](#)**), in conformità alla norma unionale (articolo 73, Direttiva IVA, che riproduce la parte corrispondente dell'articolo 11, VI Direttiva), che si riferisce al *“corrispettivo versato o da versare ... al prestatore ...”*.

Ciò posto, i Giudici di piazza Cavour rilevano che **l'orientamento espresso in sede di legittimità** (*ex multis* **[Cassazione n. 1468/2020](#)**), con il quale gli Ermellini **hanno sancito che le prestazioni di servizi si considerano effettuate soltanto all'atto del relativo pagamento** (cosicché prima di tale momento non sussisterebbe alcun obbligo, ma solo la facoltà di emettere fattura), **non è allineato all'insegnamento diramato dalle sezioni unite e, simmetricamente, alla giurisprudenza unionale** (**[Cassazione n. 26319/2020](#)** e **[n. 26650/2020, punto 3.5](#)**).

Di conseguenza, sulla base dell'approccio ermeneutico espresso *in apicibus*, ormai **consolidatosi nel tempo**, vige il principio in base al quale, con riferimento alle prestazioni di servizi, **l'obbligo di fatturazione sorgerebbe con la materiale esecuzione della prestazione**, ovvero con il fatto generatore dell'imposta; di contro, il **pagamento del corrispettivo dovuto rappresenterebbe soltanto “l'estremo limite temporale per l'adempimento dell'obbligazione tributaria”**.

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 27 maggio 2025

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

 **EuroconferenceinPratica**

Scopri la **soluzione editoriale**
integrata con l'**AI indispensabile**
per **Professionisti e Aziende >>**



L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico. Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.

Start-up innovative: la detrazione “de minimis” tra aperture e nuove restrizioni

di **Settore Fisco e Diritto d’Impresa di Assolombarda**

 EuroconferenceinPratica

Scopri la **soluzione editoriale**
integrata con l'**AI indispensabile**
per **Professionisti e Aziende >>**



A dodici anni dalla sua introduzione, la disciplina delle start-up innovative – contenuta nel DL 179/2012 – è stata oggetto di una profonda revisione. Le novità sono state introdotte con due interventi legislativi approvati a fine 2024: la Legge n. 162/2024, nota come “*Legge Centemero*”, e la Legge n. 193/2024, denominata “*Legge per il mercato e la concorrenza 2023*”.

Purtroppo, l’assenza di un coordinamento tra i due provvedimenti – approvati a distanza di un mese – ha generato una sovrapposizione di norme che, come vedremo, risultano prive di una visione organica.

Le modifiche più rilevanti riguardano, oltre ai requisiti per ottenere la qualifica di start-up innovativa (che non approfondiremo in questa sede), le agevolazioni fiscali per chi investe nel capitale sociale di tali imprese, in particolare la detrazione IRPEF in regime “*de minimis*” ([articolo 29-bis, D.L. 179/2012](#)). Questa misura, alternativa alla detrazione ordinaria del 30% ([articolo 29](#)), è riconosciuta solo in caso di aumento di capitale, per un investimento massimo agevolabile di 100.000 euro annui.

Potenziamento e nuovi limiti

Un primo elemento positivo introdotto dalla L. 193/2024 è l’innalzamento dell’aliquota della detrazione “*de minimis*” dal 50% al 65% per gli investimenti effettuati dal 2025 (art. 31, c. 2). Tuttavia, questo beneficio è accompagnato da una nuova limitazione temporale: l’agevolazione è ora riconosciuta solo nei primi tre anni di iscrizione della start-up nella sezione speciale del Registro delle imprese. Una misura chiaramente pensata per contenere l’impatto finanziario dell’incentivo.

È stata inoltre introdotta un’ulteriore restrizione: vengono esclusi dalla detrazione “*de minimis*” gli investimenti che generano una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance. Tale regola, tra l’altro, si applica anche alla detrazione ordinaria (art. 31,

comma 1). Pertanto, a titolo esemplificativo, un socio che detiene già il 20% del capitale sociale e investe fino a superare il 25% non potrà beneficiare né della detrazione “*de minimis*” né di quella ordinaria. Si tratta di una misura fortemente penalizzante, che rischia di disincentivare l’afflusso di capitali verso le start-up innovative. Un’esclusione analoga è prevista per gli investitori che siano anche fornitori della start-up, se l’investimento supera il 25% dell’importo fatturato alla società.

Aspetti positivi e chiarimenti necessari

Tra le novità favorevoli introdotte dalla L. 193/2024 ([articolo 31, comma 2, lettera d](#)), si segnalano due disposizioni che, seppur positive, necessitano di chiarimenti.

La prima riguarda gli “*investimenti in convertendo*”: la norma ora stabilisce che la detrazione fiscale matura alla data del bonifico effettuato a favore della start-up, purché la somma sia versata con causale “*versamento in conto aumento di capitale*” e iscritta in una riserva patrimoniale. È senz’altro apprezzabile che il beneficio fiscale venga anticipato rispetto al momento della conversione in equity. Tuttavia, permangono rilevanti incertezze interpretative. In particolare, la norma non fornisce una definizione giuridica di “*investimento in convertendo*”, lasciando spazio a dubbi applicativi. Inoltre, come chiarito nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03296 dell’8 gennaio 2025, la disposizione non sembrerebbe applicabile ai cosiddetti SAFE (Simple Agreement for Future Equity), strumenti ampiamente utilizzati nella prassi internazionale ma non espressamente disciplinati dal diritto societario italiano.

La seconda novità riguarda le cause di decadenza dall’agevolazione: non si decade più dal beneficio se la cessione della partecipazione avviene per cause indipendenti dalla volontà dell’investitore. È ragionevole ritenere che ciò avvenga, ad esempio, nel caso in cui un socio di minoranza sia obbligato a vendere per effetto del “diritto di trascinamento” esercitato dal socio di controllo. Questa disposizione sembra superare l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate ([interpello n. 390/2023](#)), che equiparava tali cessioni alle ipotesi di recesso o esclusione.

La novità per gli investitori “incapienti”

Un’ulteriore modifica di rilievo è stata introdotta dalla Legge n. 162/2024 (art. 2), la quale prevede la possibilità di convertire la quota di detrazione “*de minimis*” non fruita per incapacienza dell’IRPEF in un credito d’imposta. Tale credito è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi, sia in compensazione ai sensi dell’[articolo 17, D.Lgs. n. 241/1997](#), sia in sede di dichiarazione, senza alcun limite temporale di utilizzo.

Questa disposizione introduce un importante elemento di flessibilità, in quanto consente di superare il problema dell'incapienza fiscale, garantendo la piena fruibilità dell'incentivo anche in assenza di un'imposta lorda sufficiente a consentire l'immediata detrazione.

Infine, la Legge n. 162/2024 (art. 4) ha reso pienamente operativo il regime di esenzione delle plusvalenze realizzate da persone fisiche in occasione della cessione di partecipazioni in start-up e PMI innovative. Tale regime, originariamente introdotto dall'[articolo 14, D.L. 73/2021](#), era rimasto inapplicabile in assenza della necessaria autorizzazione da parte della Commissione europea.

La nuova disciplina ha superato tale *impasse* riconducendo la misura nell'ambito del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), che consente la concessione di determinati aiuti di Stato in esenzione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione. In tal modo, l'esenzione fiscale è divenuta compatibile con il quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato, consentendone l'effettiva applicazione.

Conclusioni

La detrazione IRPEF "*de minimis*" per gli investimenti in start-up innovative è stata oggetto di una profonda revisione, con luci e ombre. Da un lato, l'innalzamento dell'aliquota e l'introduzione di nuove flessibilità rappresentano segnali positivi; dall'altro, le restrizioni introdotte – in particolare quelle legate alla soglia del 25% e alla durata dell'agevolazione – rischiano di limitarne l'efficacia e di scoraggiare gli investimenti.

Sarebbe stato auspicabile un intervento normativo organico e coerente, piuttosto che due provvedimenti distinti, non coordinati tra loro e approvati a distanza di poche settimane. Questa frammentazione normativa ha generato incertezza interpretativa e applicativa, proprio in un ambito che richiederebbe chiarezza e stabilità per attrarre capitali privati.

In questo senso, l'avvio dell'iter parlamentare del disegno di legge sulle PMI – che prevede l'adozione di un Testo Unico delle norme su start-up e PMI innovative – rappresenta un'opportunità importante. L'auspicio è che questo codice unico possa finalmente razionalizzare e armonizzare la disciplina, offrendo un quadro normativo chiaro, stabile e favorevole allo sviluppo dell'ecosistema dell'innovazione in Italia.

Solo attraverso una regolamentazione ben strutturata sarà possibile sostenere con efficacia la crescita delle start-up innovative e valorizzare il loro ruolo strategico per l'economia del Paese.